

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VINCELLI e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1979

#### Istituzione dell'Università degli studi di Reggio Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, impegnava il Governo a presentare al Parlamento, entro tempi brevi, uno o più disegni di legge per l'istituzione di nuove sedi universitarie, « tenuto conto:

a) delle osservazioni del CIPE relative alle esigenze prioritarie delle regioni che sono prive di istituzioni universitarie, alla popolazione scolastica nella scuola secondaria nelle varie regioni, al sovraffollamento delle università esistenti ed alle zone di provenienza dei relativi studenti, nonché ai criteri generali di pianificazione economica e territoriale;

b) dei pareri delle regioni interessate sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale ».

Nel corso della passata legislatura, in esecuzione della prescrizione normativa, furono presentati al Senato numerosi disegni di legge per l'istituzione di nuove Università, contrassegnati con i numeri dall'847 all'852. Tra essi, il disegno di legge n. 851, comunicato alla Presidenza il 22 luglio 1977, presentato dal Ministro della pubblica istruzione (Malfatti), di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica (Morlino), con il Ministro del tesoro (Stammati) e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali (Pedini), aveva per oggetto la « Istituzione dell'Università degli studi della Basilicata, del Molise e di Reggio Calabria ».

Lo scioglimento anticipato delle Camere determinò la decadenza di quei disegni di legge, che erano stati elaborati anche a seguito di ampie consultazioni.

L'odierna proposizione è, pertanto, una ripresentazione (con talune integrazioni, che

saranno qui di seguito brevemente illustrate) del precedente disegno di legge di iniziativa governativa, con l'intento di dare attuazione alla norma citata.

I presentatori intendono porre in luce, innanzi tutto, l'urgenza che muove la loro iniziativa; ed in secondo luogo le motivazioni che hanno loro suggerito un'integrazione del precedente disegno di legge, con l'aggiunta alle facoltà già previste di quella di agraria.

A Reggio Calabria è funzionante l'Istituto universitario statale di architettura (che ebbe il riconoscimento giuridico con il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1968, n. 1543, e fu statizzato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1970, n. 750), con i corsi di laurea in architettura ed urbanistica. Quell'Istituto ha ormai consolidato la sua posizione e l'incidenza sul territorio della regione e nei rapporti con le istituzioni universitarie al di fuori della regione.

Il numero degli studenti iscritti è passato da 173 nell'anno 1970-71 a 1.250 nel 1978-79; la previsione dell'incremento annuo è del 12 per cento circa.

La lettura di tali dati, da un lato, è motivo di fiducia nel processo di crescita socio-culturale della popolazione calabrese; dall'altro lato, però, suscita preoccupazione perchè indica che esiste una spinta ad accedere all'Istituto universitario di architettura in quanto non si rinviene un'istituzione universitaria più completa, e più aderente alle differenziate esigenze della popolazione scolastica. La presenza di un istituto mono-facoltà, che svolge intensa e lodevole attività, causa una pericolosa distorsione della richiesta culturale; vi si accede senza che gli iscritti abbiano sempre una reale vocazione professionale e senza valutare le possibilità reali di occupazione nel futuro.

Va anche evidenziato che ogni istituzione universitaria, per crescere ed incidere profondamente nell'ambiente ove opera, non può rimanere isolata, bensì deve essere parte di un tessuto organicamente composto, con interscambio di esperienze, attività scientifiche e ricerca. Tale tessuto si genera attraver-

so l'azione di più facoltà (non essendo ancora previsto l'ordinamento dipartimentale).

Affrontando il problema dell'Università a Reggio Calabria, non si può, dunque, ignorare la peculiarità che esso presenta rispetto a quelli dell'istituzione di altre università nelle altre regioni. Pur discutendo, infatti, dell'istituzione di una nuova università si tratta, nella realtà, di promuovere la crescita ed il completamento di un'istituzione già esistente ed operante nel tessuto regionale.

In numerosi incontri e dibattiti, promossi e coordinati con l'azione di intermediazione espletata dal Consorzio per l'Università di Reggio Calabria, in sede locale, sono state raggiunte convergenze tra tutte le forze politiche sui concetti esposti.

I presentatori ritengono opportuno porre in evidenza che il disegno di legge di iniziativa del Governo aveva già intieramente percorso l'iter indicato dall'articolo 10 del decreto-legge del 1973, n. 580, convertito nella legge n. 766 del 1973. Nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 851 della passata legislatura si legge: «... il disegno di legge tiene conto di quanto manifestato dal CIPE nella seduta del 12 maggio 1975, nonchè di quanto rappresentato dai competenti organi regionali, ai quali, ai sensi dell'articolo 10 su citato, è stato chiesto il parere sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale ».

I presentatori, perciò, ritengono di riproporre il testo del precedente disegno di legge, aggiungendo soltanto alle facoltà già previste quella di agraria, ed apportando le conseguenziali variazioni nella tabella del personale.

La facoltà di agraria è consona alle naturali vocazioni della popolazione calabrese, ed è aderente alle esigenze del territorio; ben si salda con quella di architettura, come completamento dello studio e dell'assetto del territorio; apre prospettive occupazionali nell'ambito della regione Calabria, nelle tensioni ai processi di industrializzazione del settore agricolo.

L'istituzione della facoltà di agraria restituisce il pieno rispetto delle indicazioni

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

emerse dal Consiglio regionale della Calabria ed è in armonia con le prime individuazioni programmatiche a livello ministeriale. Il Ministro della pubblica istruzione Malfatti, con la nota del 21 dicembre 1973, n. 5025 di protocollo, diretta al Presidente della Giunta regionale della Calabria, richiedendo il parere in merito all'istituzione dell'Università statale, aveva espressamente segnalato — tra le altre — la facoltà di agraria con i corsi di laurea in scienze della produzione animale ed in scienze delle preparazioni alimentari; ed il Consiglio regionale della Calabria nella seduta del 18 aprile 1974 aveva espresso parere favorevole sulla proposta.

I presentatori non escludono che la scelta delle facoltà possa essere ulteriormente perfezionata in sede di esame e di dibattito sul

disegno di legge, e, valutando tale possibilità, ritengono opportuno segnalare i seguenti criteri, che — a loro giudizio — dovranno essere orientativi della discussione:

a) occorre tenere conto delle indicazioni e dei pareri espressi dal Consiglio regionale della Calabria;

b) occorre tenere conto delle realtà ed esigenze regionali;

c) occorre tenere conto delle vocazioni naturali professionali della popolazione residente e valutare concretamente gli sbocchi occupazionali nell'immediato futuro;

d) occorre realizzare il completamento e l'integrazione degli insediamenti già esistenti a livello regionale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.***(Istituzione)*

A decorrere dall'anno accademico 1978-79 è istituita l'Università statale degli studi di Reggio Calabria.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

A decorrere dallo stesso anno accademico è soppresso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

**Art. 2.***(Facoltà e corsi di laurea)*

L'Università statale degli studi di Reggio Calabria comprende le seguenti facoltà e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) architettura, con il corso di laurea in architettura e in urbanistica;

b) scienze statistiche demografiche ed attuari, con il corso di laurea in scienze statistiche demografiche ed attuari;

c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

d) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in scienze biologiche e in scienze naturali;

e) agraria, con corsi di laurea in scienze della produzione animale ed in scienze delle preparazioni alimentari;

f) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

g) scienze economiche e bancarie, con il corso di laurea in scienze economiche e bancarie.

Le facoltà di cui alle precedenti lettere f) e g) hanno sede in Catanzaro.

## Art. 3.

*(Organici del personale docente  
e non docente)*

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Reggio Calabria sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo, ripartiti per facoltà, e il personale non insegnante di ruolo di cui alla allegata tabella A.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti, almeno per il 50 per cento, mediante pubblico concorso da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei corsi di laurea, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge per i corsi di laurea già funzionanti.

I posti residui sono coperti mediante trasferimento a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo che risulteranno eventualmente disponibili dopo l'assegnazione degli assistenti in servizio presso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, di cui al successivo articolo 4, sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento, fino al momento dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario e comunque non oltre l'anno accademico 1981-82, mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta entro cinque anni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta alla aliquota destinata al pubblico concorso. Per tali posti il termine per i concorsi viene spostato all'anno accademico 1983-84, salvo restando il termine determinato dall'entrata in vigore della legge di modifica dell'ordinamento universitario.

In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante su indicato.

#### Art. 4.

##### *(Passaggio del personale)*

I professori universitari e gli assistenti di ruolo, attualmente in servizio presso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, passano a far parte dell'organico della facoltà di architettura dell'Università di Reggio Calabria, di cui al precedente articolo 2.

Il personale non docente di ruolo e non di ruolo, in servizio presso l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria, continua a prestare servizio, nella qualifica rivestita, presso la facoltà di architettura dell'Università di Reggio Calabria.

#### Art. 5.

##### *(Patrimonio dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria)*

Il patrimonio dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria è devoluto all'Università di Reggio Calabria.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del Comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario del patrimonio dell'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

È mantenuta a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria l'assegnazione in uso gratuito degli immobili forniti dal comune di Reggio Calabria all'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

#### Art. 6.

##### *(Comitato tecnico-amministrativo)*

Nella Università istituita con la presente legge, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo nominato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

#### Art. 7.

##### *(Comitati ordinatori)*

Nella Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore composto da tre professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.

I membri dei comitati ordinatori vengono eletti per due terzi dai docenti ordinari di tutte le corrispondenti facoltà dell'Università statale o legalmente riconosciuta e per un terzo sono designati dal Ministro della pubblica istruzione.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che saranno indette entro 60 giorni

dall'entrata in vigore della presente legge, e sarà provveduto alla nomina dei membri dei comitati.

Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi tra i non eletti.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alle facoltà stesse risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni. In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e i membri non possono essere confermati. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico della Università e alla loro graduale entrata in funzione.

#### Art. 8.

(*Rettore*)

Nella prima applicazione della presente legge, il rettore dell'Università di cui alla presente legge sarà nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra i membri eletti

dei comitati ordinatori di cui al precedente articolo 7.

Il rettore potrà essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni e confermato in tale esonero per il successivo triennio.

Esso potrà farsi coadiuvare in materia didattica, da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di pro rettore.

Art. 9.

(Statuto)

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto della Università di cui alla presente legge.

Lo statuto andrà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

(Inizio dei corsi di laurea)

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche della Università predetta, assicurate in consorzio mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 11 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facoltà o, in loro mancanza, i comitati ordinatori di cui al precedente articolo 7, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui al precedente articolo 2.

Art. 11.

(Convenzioni)

L'Università degli studi di cui alla presente legge potrà stipulare convenzioni, con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presi-

dente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso all'Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Restano fermi in favore dell'Università degli studi di cui alla presente legge gli impegni assunti da eventuali consorzi universitari o da altri enti pubblici.

#### Art. 12.

##### *(Onere finanziario)*

Per il primo funzionamento del comitato tecnico di cui al precedente articolo 6 è stanziata la somma di lire 100 milioni.

All'onere relativo si provvede, nell'anno finanziario 1979, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 13.

##### *(Norme di rinvio)*

L'Università degli studi di cui alla presente legge si adeguerà al nuovo ordinamento universitario allorchè entrerà in vigore la relativa legge.

#### Art. 14.

##### *(Norma finale)*

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

## TABELLA A

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA  
(Posti del personale insegnante di ruolo)

	POSTI
Facoltà di architettura:	
Professori universitari . . . . .	10
Assistenti universitari . . . . .	12
Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali:	
Professori universitari . . . . .	12
Assistenti universitari . . . . .	14
Facoltà di lettere e filosofia:	
Professori universitari . . . . .	10
Assistenti universitari . . . . .	14
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Professori universitari . . . . .	8
Assistenti universitari . . . . .	12
Facoltà di agraria:	
Professori universitari . . . . .	12
Assistenti universitari . . . . .	16
Facoltà di giurisprudenza:	
Professori universitari . . . . .	10
Assistenti universitari . . . . .	14
Facoltà di scienze economiche e bancarie:	
Professori universitari . . . . .	8
Assistenti universitari . . . . .	12

## TABELLA B

## UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

(*Posti del personale non docente di ruolo; carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie*)

	POSTI
Primo dirigente . . . . .	1
Direttivi . . . . .	5
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie	2
Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie	3
Carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie . . . . .	10
Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie	30
Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie	1
Carriera di concetto del personale delle biblioteche universitarie	6
Carriera direttiva dei tecnici laureati . . . . .	5
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori . . . . .	12
Carriera esecutiva dei tecnici . . . . .	20
Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici . . . . .	—
Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici . . . . .	1
Carriera ausiliaria . . . . .	25
Operai di prima categoria . . . . .	1
Operai di seconda categoria . . . . .	2
Operai di terza categoria . . . . .	6